



COMUNE DI ALPAGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 20/02/2020

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, UBICATA IN VIA ROMA N. 54 A PIEVE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO AD UN GESTORE ESTERNO MEDIANTE CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella sala consiliare della sede comunale, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
SOCCAL UMBERTO	X		GUOLLA LUIGINA	X	
DE FRANCESCH VANESSA	X		PIANCA MATTEO	X	
PETERLE ALBERTO	X		BORTOLUZZI MASSIMO	X	
FUNES LAURA	X		SAVI GIUSEPPE	X	
COSTA FEDERICO	X		SPERTI MAURO	X	
DAZZI ANTONIO	X		BRAGAGNA PATRIZIA		G
DE PRA FLORIANO	X				

Il Segretario Comunale **Michela Scanferla** assiste alla seduta.

Il Sindaco **Umberto Soccal** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno.



COMUNE DI ALPAGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area:	Area Servizi ai Cittadini
Proponente:	SOCCAL UMBERTO
Proposta N.: 1	Oggetto: GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, UBICATA IN VIA ROMA N. 54 A PIEVE - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO AD UN GESTORE ESTERNO MEDIANTE CONTRATTO DI CONCESSIONE
Data Proposta: 10/02/2020	

PREMESSO che:

- il Comune di Alpago è titolare della farmacia comunale ubicata nella frazione di Pieve, in via Roma n. 54, che gestisce in forma diretta;
- la legislazione vigente, in relazione alle modalità di gestione del servizio pubblico in oggetto, qualificabile "a rilevanza economica", consente sia la gestione in economia (ai sensi della Legge di settore n. 475/68 modificata dalla Legge n. 362/91) che quella esternalizzata (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 26/2000);
- pur non sottovalutando l'opportunità concessa dalla legge, è stata fino ad oggi mantenuta la forma della gestione diretta poiché, grazie alla professionalità del personale di farmacia e ad una collaudata esperienza del personale amministrativo e contabile, la farmacia comunale ha assicurato alle casse comunali un utile costante;
- questa amministrazione comunale, al fine di valorizzare al meglio la funzione sociale dell'attività delle farmacie comunali e, congiuntamente, al fine di conseguire l'obiettivo della massima redditività, ha dato l'avvio ad un percorso volto ad individuare le possibili opzioni/soluzioni per l'introduzione di una modalità diversa di gestione, anche attraverso il ricorso al privato;

CONSIDERATO che il servizio farmaceutico è un servizio di rilevanza economica che tuttavia deve ritenersi, nel contesto della legislazione vigente, servizio di particolare rilievo per la collettività, che presenta delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla generalità degli altri servizi pubblici, in quanto associato a finalità sociali ed assistenziali;

EVIDENZIATO che allo stato attuale la normativa direttamente riferibile alla gestione delle farmacie comunali è quella contemplata all'art. 9 della citata Legge n. 475/1968, così come modificata dalla Legge n. 362/1991, che prevede le seguenti possibili modalità:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;



COMUNE DI ALPAGO

RISCONTRATO che le modalità di gestione di cui al succitato art. 9 della Legge n. 475/1968 sono oggi di difficile sostenibilità in quanto rischiano di trovarsi in contrasto con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica e di spesa del personale. In particolare, l'attuale gestione in economia diretta, considerati i vincoli e le rigidità delle norme di diritto pubblico che contraddistinguono l'attività dell'ente locale, non appare come la più adeguata alla gestione del servizio farmaceutico, che ha comunque rilevanza economica;

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 489/2011 il quale, relativamente alla materia in questione, precisa che: *"I modelli di gestione del servizio di farmacia previsti dall'art. 9 della Legge 2 aprile 1968 n. 475 non hanno, dunque, carattere tassativo"*;

RICHIAMATO il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 28.06.2011 – TAR Veneto, Sez. I, 20.03.2014 – Consiglio di Stato, sentenza n. 5587 del 13.11.2014) secondo il quale l'assenza di una norma dispositiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non rappresenta un ostacolo all'adozione di un eventuale modello concessorio purché ovviamente affidato mediante procedure di evidenza pubblica;

RICORDATO altresì che il richiamato orientamento giurisprudenziale ha trovato immediato recepimento anche dall'ANAC che in deliberazione n. 15 del 23 aprile 2014 testualmente espone: *"si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della legge 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette, purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica"*;

ATTESO che il sopra richiamato orientamento risulta ormai pienamente consolidato così come facilmente deducibile anche da Delibera ANAC n. 618 del 7 giugno 2017 con cui viene formulato specifico parere in materia di affidamento in concessione della gestione di una Farmacia comunale avvalendosi della procedura di cui all'art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra richiamato, che l'affidamento della gestione della farmacia comunale, mediante concessione a privati individuati tramite forme di evidenza pubblica garantisca i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, imposti anche dalla normativa comunitaria;

DATO ATTO che al fine di verificare la percorribilità di tale ipotesi è stato affidato al dott. Stefano Beltrame, dottore commercialista di Belluno, conoscitore della realtà delle farmacie bellunesi, un specifico incarico volto a:

- a) valutare la sostenibilità economico finanziaria in ipotesi di affidamento in gestione a terzi dell'attività di farmacia;
- b) valutare conseguentemente l'importo del canone di concessione da richiedere al soggetto terzo concessionario al fine di rendere potenzialmente appetibile la partecipazione alla



COMUNE DI ALPAGO

eventuale procedura ad evidenza pubblica da indire per l'assegnazione in gestione a terzi privati della farmacia;

predisponendo un documento riassuntivo esplicativo dei piani economico finanziari sviluppati;

VISTO il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente il risultato della suddetta valutazione (prot. n. 1924);

CONSIDERATO che questa amministrazione, valutati i punti di forza e criticità nonché valutati i valori economico-finanziari, ritiene che sia da adottare il modello della concessione in gestione, il quale corrisponde all'impostazione più idonea per l'esternalizzazione del servizio farmaceutico, in quanto tale servizio, in questa veste, sarà dotato, da un lato, di una serie di vantaggi tipici della gestione e, dall'altro, si manterrà inalterata la proprietà e, in buona parte, il controllo comunale, non ignorando, pertanto, quegli aspetti sociali che il servizio riveste;

EVIDENZIATO in modo particolare che con questa scelta l'Amministrazione Comunale:

- non assume alcuna partecipazione diretta in quanto la gestione del servizio di fatto viene svolta interamente da un terzo soggetto ed al Comune residuerebbe un ruolo di monitoraggio, oltre all'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- non partecipa direttamente al "rischio di impresa", non assumendo alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore. Il beneficio a favore del bilancio comunale è determinato da un canone annuo corrisposto dal gestore;
- esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante lo strumento del Contratto di Servizio con la società di gestione e gli impegni richiesti nel bando di gara;

RILEVATO che con tale operazione, si vengono a perseguire i seguenti benefici:

- la farmacia assumono una veste gestionale più idonea alla loro specifica funzione, schiudendo interessanti potenzialità;
- i cittadini mantengono inalterata l'ispirazione comunale del servizio farmaceutico, per il tramite di contratto di concessione che vincola il gestore al rispetto di determinati standard, stante il mantenimento della titolarità in capo al Comune;

CONSIDERATO, pertanto, che l'individuazione del partner strategico avverrà a mezzo di gara ad evidenza pubblica e che i rapporti tra il Comune di Alpago ed il concessionario saranno regolati attraverso un contratto il quale dovrà contenere la definizione degli impegni reciproci, le previsioni del livello di qualità del servizio da garantire, gli strumenti di verifica del rispetto degli standard di qualità, gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti, i diritti degli utenti, la tutela dei diritti dei dipendenti;

DATO ATTO che sarà avviata la procedura di concertazione con la R.S.U. e Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi dell'art. 6 del CCNL 22 gennaio 2004;

DATO ATTO che la procedura di gara verrà svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



COMUNE DI ALPAGO

DATO ATTO che, sia l'indagine di mercato che la procedura di gara sarà posta in essere, per conto del Comune di Alpago, dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Unione Montana Feltrina, sia in quanto maggiormente strutturata dal punto di vista organizzativo e del personale disponibile per la gestione di gare complesse, sia al fine di non gravare ulteriormente sugli uffici interni, già impegnati nelle numerose altre attività della gestione dell'Ente;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 57 del 30/12/2019 con la quale sono stati approvati lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020 E DI PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2022, che già prevede la procedura di cui trattasi;
- n. 58 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362;

VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, in virtù dell'art. 42, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 (*organizzazione di pubblici servizi*);

PROPONE

- per i motivi di cui alle premesse, che si danno per integralmente riportati:

- 1) di stabilire che la gestione della farmacia comunale, ubicata in via Roma n. 54 a Pieve, venga affidata ad un gestore esterno, mantenendo in capo al Comune di Alpago la titolarità della medesima, mediante stipula di apposito e successivo contratto di concessione;
- 2) di dare indicazioni affinché, nel predisporre gli atti di gara per l'affidamento di che trattasi, siano obbligatoriamente previsti i seguenti elementi:
 - non ammissibilità di offerte per una quota inferiore alla quantità complessiva oggetto della procedura o che prevedano un pagamento, anche parziale, attraverso permuta o altre attribuzioni di beni in natura;
 - non ammissibilità di offerte parziali, plurime, condizionate o contenenti riserve;
 - obbligo del concessionario di mantenere attiva la sede farmaceutica nella sua attuale ubicazione;
 - vincolo di incedibilità del contratto per un periodo di almeno 6 anni, decorsi i quali la cessione resta subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - onere del concessionario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, a subentrare nei rapporti di lavoro facenti capo ai dipendenti addetti all'attività della farmacia oggetto di



COMUNE DI ALPAGO

concessione (n. 1 farmacista con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per 18 ore settimanali di servizio), che siano in essere al momento del perfezionamento dell'atto di concessione del servizio, nonché dei livelli di inquadramento ed i ruoli professionali in essere (con impegno del Comune di riassumerlo alla proprie dipendenze in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto di concessione);

- 3) di demandare alla Giunta Comunale la definizione di tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio necessari a dare attuazione a quanto disposto con la presente deliberazione (aggiuntivi rispetto a quelli del precedente punto 2), ivi compresi il valore e la durata della concessione, nonché gli specifici obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, in coerenza con le finalità di servizio pubblico essenziale insite nel servizio farmaceutico;
- 4) di demandare agli uffici competenti l'adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, gli atti di gestione necessari per il raggiungimento delle finalità indicate con la presente deliberazione e con la successiva deliberazione della giunta comunale già richiamata al punto 2 del presente dispositivo;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Ornella Soccal, Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco introduce l'argomento e ricorda i motivi che hanno portato l'Amministrazione a questa scelta, evidenziando in particolare la difficoltà a gestire un esercizio come la farmacia con le rigide procedure amministrative che il Comune deve rispettare, alla quale si è aggiunta la scelta fatta nei mesi scorsi da parte della direttrice della farmacia comunale che – si è licenziata, seppure per motivi di natura del tutto personale e familiare.

Mette quindi in evidenza alcuni punti cardine di questo percorso, ossia il fatto che la licenza resta nella titolarità del Comune, il vincolo al mantenimento dell'ubicazione della farmacia nella sede attuale, con eventuale spostamento solo se concordato e condiviso da parte dell'Amministrazione comunale.

Si dice certo dei benefici che si potranno avere, sia in termini economici rispetto agli introiti, che saranno quantificati in modo certo attraverso il contratto e con cadenza regolare, sia in termini organizzativi interni, consentendo di liberare in parte il personale comunale delle numerose incombenze che derivano dalla gestione della farmacia, concentrandolo quindi sugli altri servizi comunali.

Aprire la discussione.



COMUNE DI ALPAGO

Il Consigliere Savi osserva che emerge dagli atti una sostanziale invarianza dell'utile per il Comune, mentre non emerge il fatto che sia stata fatta una valutazione rispetto ad altre possibilità di rilancio della farmacia. Nulla si dice in merito al bonus bebè ed al suo valore, né ci sono valutazioni di eventuali politiche a favore di persone più bisognose, volendo ad esempio consentire loro di avere i farmaci a valore di costo. Non è stata valutata l'eventuale costituzione di una società ad hoc per la gestione della farmacia, magari nominando quali amministratori di questo nuovo soggetto gli stessi amministratori comunali, a compenso zero, riconoscendo loro solo il rimborso spese.

Per questi motivi il voto sarà contrario, perché questa decisione è un segnale di mancanza di fiducia sulla possibilità dell'Ente di restare sul mercato con un servizio protetto come è quello della farmacia, con una sostanziale invarianza dell'introito rispetto a quello attuale, come risulta dalle valutazioni che sono state fatte. Si dice dispiaciuto che non vengano proposte soluzioni alternative, forse si poteva trovare un nuovo responsabile e magari valorizzare il volontariato per servizi come la consegna a domicilio.

Il Consigliere Bortoluzzi osserva che a suo giudizio si tratta della scelta fatta dagli uffici per sollevarsi dalle incombenze che gestiscono, essendoci chi spinge da anni per arrivare a questa soluzione ed ora ha ottenuto il suo scopo, con l'Amministrazione che ha accettato questa cosa. Politicamente, questo è il punto. Chiede se si sia valutato cosa fare se la gara dovesse andare deserta, perché così sarà. Non c'è infatti convenienza per un privato nel gestire questa farmacia. Il tecnico esterno incaricato parla nella sua relazione di 12 anni, mentre la delibera parla di 6 anni, nei quali opera un vincolo di incedibilità e poi di ulteriori 6, ma l'affidamento iniziale resta di 6 anni e non invece di 12.

Prosegue Bortoluzzi evidenziando che al di là di queste considerazioni, si parla di dare in gestione ad un terzo, ma non è chiaro quale sia la soluzione alternativa se non dovesse esserci nessun provato interessato e quindi se la gara andasse deserta. Alla risposta del Sindaco, il quale afferma che se non ci fosse nessuna candidatura si continuerebbe con la gestione in economia diretta, il consigliere chiede per quale motivo non si continui con la gestione diretta e basta, senza gara, visto che è possibile farlo. C'è poi da considerare anche la questione del bonus bebè, che viene attribuito alle famiglie in parte anche con un buono da spendere presso la farmacia comunale; cosa che poi non si potrà più fare quando la farmacia sarà gestita da terzi. Afferma che non si capisce quale sia il motivo per cui si sta facendo questa scelta, visto che anche il Comune di Chies lo sta facendo.

Questa posizione era già stata anticipata nell'ultimo Consiglio e messa per iscritto sui giornali, perché è un'operazione che preoccupa, e non poco. Il terzo gestore infatti potrebbe fallire e la farmacia rimarrebbe chiusa, magari in perdita, e quindi ancora più difficile da gestire anche per il Comune.

Si tratta di un servizio sociale, che serve al territorio, e quindi era da mantenere, viste le difficoltà che già deve sostenere chi vive in periferia, come in questo territorio.

Pur augurandosi di non essere un uccello del malaugurio, oltre che il rischio di un fallimento, si chiede cosa potrebbe succedere tra qualche anno quando andrà in pensione il medico di base e qualora non dovesse arrivare un nuovo medico.

In risposta agli interventi dei consiglieri di minoranza, il Sindaco mette in evidenza che le stesse valutazioni sono state fatte anche da parte di tutti gli amministratori. Osserva che non viene in vendita la licenza, ma solo il servizio di gestione, per cui la farmacia resta comunale, per cui se il servizio non dovesse funzionare, se non ci fosse nessun partecipante alla gara, il Comune



COMUNE DI ALPAGO

è pronto a riprendersi l'onere della gestione, nella consapevolezza che si tratta di un servizio sociale, come scritto anche in delibera. Ciò nonostante, in questo momento, vista la situazione si è ritenuto doveroso affrontare questo percorso per dare un servizio migliore ai cittadini.

Auspiciando ovviamente che questo non succeda, se quanto ipotizzato dalla minoranza si dovesse avverare, sapremo che l'uccello del malaugurio aveva ragione.

Risponde il Consigliere Bortoluzzi che non deve passare il messaggio che la minoranza si auguri la chiusura della farmacia, ma sono ipotesi che possono avverarsi. In ogni caso, se nessuno partecipasse alla gara allora vorrà dire che i conti economici erano sbagliati.

L'Assessore Peterle chiede in che senso i conti dovrebbero essere sbagliati. Se non partecipa nessuno potrebbe non esserci una convenienza, ma è una ben altra cosa dire che sono sbagliati. Continua il suo intervento chiedendo quale sia il senso delle affermazioni della minoranza. E' vero che non si potrà continuare a dare il bonus bebè come si fa ora, ma questo non c'entra nulla, perché si potrà tranquillamente darlo in altra forma, magari anche più alto.

Lo scopo è quello di dare un servizio migliore ai cittadini. Le farmacie comunali gestite in economia diretta, a parte Chies e Pieve, sono sempre di meno, e questo non è un caso. Il motivo è che la visione imprenditoriale fa sì che la farmacia venga gestita meglio, anche se non ci sono grandi volumi di vendita. Questo è lo scopo del Comune, ossia quello di dare una farmacia moderna e che eroga un servizio migliore. Lo scopo non è di mantenere le cose così come sono, ma dare un servizio ancora migliore di quello attuale.

Per questo, si prende atto delle considerazioni espresse dalla minoranza, ma non sono considerazioni costruttive.

Replica il consigliere Savi, precisando di aver detto a proposito del bonus bebè che questa operazione genererà un maggior costo per l'Amministrazione, perché se c'è un margine del 30%, un valore di 100 euro costava 67 euro all'Amministrazione. Si dice dispiaciuto che si dica che la gestione comunale non può essere altrettanto efficace, con delle persone motivate, di quanto lo sarebbe con una gestione privata. Ancora, è dispiaciuto del fatto che quando va via un responsabile non si sia più in grado di sostituirlo, perché allora, volendo fare una provocazione, se dovesse andar via il responsabile dei lavori pubblici si dovrebbe affidare tutto ad uno studio.

Il Sindaco chiude la discussione e mette la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano; l'esito proclamato dal Sindaco, è:

- favorevoli: 9
- astenuti: ---
- contrari: 3 (Bortoluzzi, Savi, Sperti)



COMUNE DI ALPAGO

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

INOLTRE con separata votazione effettuata in forma palese per alzata di mano; l'esito proclamato dal Sindaco, è:

- favorevoli: 9
- astenuti: ---
- contrari: 3 (Bortoluzzi, Savi, Sperti)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Umberto Soccal

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI ALPAGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 28/04/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE CRITERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN GESTORE ESTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA IN VIA ROMA – PIEVE N. 54

L’anno duemilaventi addi ventotto del mese di Aprile alle ore 12:30, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale, che si svolge in modalità telematica mista.

Sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
SOCCAL UMBERTO	SINDACO	X	
DE FRANCESCH VANESSA	ASSESSORE	X	
PETERLE ALBERTO	ASSESSORE	X	
GUOLLA LUIGINA	ASSESSORE	X	
COSTA FEDERICO	ASSESSORE	X	

I suddetti sono tutti presenti fisicamente presso la sede municipale di Pieve, unitamente al Segretario Comunale, dott.ssa Michela Scanferla, che assiste alla seduta, ad eccezione dell’assessore Guolla Luigina, collegata a mezzo accesso alla piattaforma telematica ed identificata con certezza, potendo partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

Il Sindaco Umberto Soccac assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno.



COMUNE DI ALPAGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area:	Area Servizi ai Cittadini
Proponente:	SOCCAL UMBERTO
Proposta N.: 36	Oggetto: DETERMINAZIONE CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN GESTORE ESTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA IN VIA ROMA – PIEVE N. 54
Data Proposta: 27/04/2020	

PREMESSO che:

- il Comune di Alpago è titolare della farmacia comunale ubicata a Pieve d'Alpago, in via Roma – Pieve n. 54, che gestisce in forma diretta;
- la legislazione vigente, in relazione alle modalità di gestione del servizio pubblico in oggetto, qualificabile "a rilevanza economica", consente sia la gestione in economia (ai sensi della Legge di settore n. 475/68 modificata dalla Legge n. 362/91) che quella esternalizzata (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 26/2000);

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 20/02/2020, con la quale il Consiglio comunale ha stabilito:

- 1) che la gestione della farmacia comunale, ubicata in via Roma n. 54 a Pieve, venisse affidata ad un gestore esterno, mantenendo in capo al Comune di Alpago la titolarità della medesima, mediante stipula di apposito e successivo contratto di concessione;
- 2) che, nel predisporre gli atti di gara per l'affidamento, fossero obbligatoriamente previsti i seguenti elementi:
 - non ammissibilità di offerte per una quota inferiore alla quantità complessiva oggetto della procedura o che prevedano un pagamento, anche parziale, attraverso permuta o altre attribuzioni di beni in natura;
 - non ammissibilità di offerte parziali, plurime, condizionate o contenenti riserve;
 - obbligo del concessionario di mantenere attiva la sede farmaceutica nella sua attuale ubicazione;
 - vincolo di incedibilità del contratto per un periodo di almeno 6 anni, decorsi i quali la cessione resta subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - onere del concessionario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, a subentrare nei rapporti di lavoro facenti capo ai dipendenti addetti all'attività della farmacia oggetto di concessione (n. 1 farmacista con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per 18 ore settimanali di servizio), che siano in essere al momento del perfezionamento dell'atto di concessione del servizio, nonché dei livelli di inquadramento ed i ruoli professionali in essere (con impegno del Comune di riassumerlo alla proprie dipendenze in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto di concessione);
- 3) di demandare alla Giunta Comunale la definizione di tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio necessari a dare attuazione a quanto disposto con la presente deliberazione, ivi compresi il valore e la durata della concessione, nonché gli specifici obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, in coerenza con le finalità di servizio pubblico essenziale insite nel servizio farmaceutico;

RITENUTO di provvedere in merito, dando indicazioni al RUP affinché la scelta del contraente si svolga per il tramite di gara con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016, e preveda



COMUNE DI ALPAGO

l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo definendo fin d'ora che all'offerta tecnica verrà assegnato un punteggio max pari a punti 70 e all'offerta economica un punteggio massimo pari a punti 30, in rialzo rispetto al canone di concessione a base di gara;

RITENUTO inoltre di stabilire che:

- alla procedura di gara possano partecipare soggetti di nuova costituzione, a condizione che sia garantita la partecipazione al progetto di personale che sia in possesso di opportuna esperienza;
- la durata della concessione venga definita in anni 6, rinnovabili di altri 6;
- il canone di concessione da porre a base di gara sia di € 26.000,00 annui lordi, essendo composto di € 20.000,00 per la concessione della farmacia e di € 6.000,00 per la locazione annuale dei locali;
- il canone venga pagato in rate semestrali anticipate (entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno di concessione); con riferimento alla prima rata, il canone sarà determinato tenendo conto dei soli mesi di gestione decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio alla fine del semestre di competenza e dovrà essere corrisposto prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- il canone annuo del servizio ed il canone annuo dei locali verranno aggiornati di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito all'anno precedente, a decorrere dal secondo anno di concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente;
- si preveda l'obbligo per il nuovo gestore:

a) di rilevare i beni (giacenze di magazzino) inerenti alla sede farmaceutica che dovranno essere liquidati al Comune come di seguito specificato:

1^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 180 giorni dall'avvio della gestione;

2^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 270 giorni dall'avvio della gestione;

3^ rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro 360 giorni dall'avvio della gestione;

b) di provvedere alla fornitura dell'arredo dei locali, funzionale al servizio, nuova ed aggiuntiva rispetto a quella esistente e che si rendesse necessaria nel corso del periodo di affidamento, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto di concessione;

c) di proporre servizi nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli attualmente già assicurati dalla farmacia comunale, o comunque modalità diverse e migliorate di erogazione dei servizi attuali (quali, a titolo meramente esemplificativo, una riorganizzazione dell'orario di apertura, la consegna di farmaci a domicilio, etc.);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 57 del 30/12/2019 con la quale sono stati approvati lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020 E DI PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2022, che prevede la procedura di cui trattasi;

- n. 58 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;



COMUNE DI ALPAGO

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

PROPONE

per i motivi di cui alle premesse, che si danno per integralmente riportati:

1) di stabilire che, in aggiunta a quanto già espressamente previsto nella deliberazione consiliare n. 5/2020, la gara per l'affidamento in concessione ad un gestore esterno della farmacia comunale, ubicata in via Roma – Pieve n. 54, venga affidata secondo i seguenti criteri:

- mediante procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la procedura di gara venga esperita dalla SUA dell'Unione Montana Feltrina, in virtù della convenzione sottoscritta con l'Unione stessa;
- che alla procedura di gara possano partecipare soggetti di nuova costituzione, a condizione che sia garantita la partecipazione al progetto di personale che sia in possesso di opportuna esperienza;
- la durata della concessione venga definita in anni 6, rinnovabili di altri 6;
- il canone di concessione da porre a base di gara sia di € 26.000,00 annui lordi, essendo composto di € 20.000,00 per la concessione della farmacia e di € 6.000,00 per la locazione annuale dei locali;
- il canone venga pagato in rate semestrali anticipate (entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno di concessione); con riferimento alla prima rata, il canone sarà determinato tenendo conto dei soli mesi di gestione decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio alla fine del semestre di competenza e dovrà essere corrisposto prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- il canone annuo del servizio ed il canone annuo dei locali verranno aggiornati di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito all'anno precedente, a decorrere dal secondo anno di concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente;
- si preveda l'obbligo per il nuovo gestore:

a) di rilevare i beni (giacenze di magazzino) inerenti alla sede farmaceutica che dovranno essere liquidati al Comune come di seguito specificato:

1^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 180 giorni dall'avvio della gestione;

2^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 270 giorni dall'avvio della gestione;

3^ rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro 360 giorni dall'avvio della gestione;

b) di provvedere alla fornitura dell'arredo dei locali, funzionale al servizio, nuova ed aggiuntiva rispetto a quella esistente e che si rendesse necessaria nel corso del periodo di affidamento, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto di concessione;

c) di proporre servizi nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli attualmente già assicurati dalla farmacia comunale, o comunque modalità diverse e migliorate di erogazione dei servizi attuali (quali, a titolo meramente esemplificativo, una riorganizzazione dell'orario di apertura, la consegna di farmaci a domicilio, etc.);



COMUNE DI ALPAGO

2) di demandare al RUP quanto alla predisposizione di tutti gli atti prodromici alla procedura di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALPAGO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

- di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

INOLTRE con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Umberto Soccal

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DELLA FARMACIA COMUNALE ALPAGO

RELAZIONE ESPLICATIVA SU SOSTENIBILITA'
ECONOMICO FINANZIARIA

Il Comune di Alpage con sede in Alpage (BL) via Roma – Pieve - n 31 codice fiscale 01184740254,

mi ha conferito il seguente incarico professionale:

- a) Valutare la sostenibilità economico finanziaria in ipotesi di affidamento in gestione a terzi dell'attività di farmacia sita in Alpage (BL) Via Roma – Pieve - n. 54 di cui è titolare il Comune sviluppando due distinte ipotesi di lavoro:
 - a1) mantenimento del fatturato rispetto all'anno 2018 con primo margine del 32%;
 - a2) incremento del fatturato del 3% e miglioramento dell'incidenza del primo margine del 1%;
- b) Valutare conseguentemente l'importo del canone di concessione da richiedere al soggetto terzo concessionario al fine di rendere comunque potenzialmente appetibile la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica da indire per l'assegnazione in gestione a terzi privati della farmacia;
- c) Predisporre un documento riassuntivo esplicativo dei piani economico finanziari sviluppati

LE DUE IPOTESI DI CONTO ECONOMICO

Rilevo preliminarmente di aver acquisito i dati economici delle Farmacia in oggetto da un documento predisposto internamente a firma dott.ssa Gloria Dalla Costa in qualità di Responsabile Area Amministrativo/Finanza e datato 30 agosto 2019 nel quale vengono riepilogati i dati economici della Farmacia relativi all'esercizio 2018 e 2017.

In tale prospetto, nell'anno 2018 sono riportati ricavi al netto di IVA pari a € 440.271 e un Risultato Economico d'Esercizio pari a € 11.861.

Tali dati sono stati considerati alla base delle valutazioni e delle ipotesi da me effettuate al fine di predisporre gli elaborati di cui ai punti a1) e a2) dell'incarico professionale ricevuto, senza peraltro che sugli stessi sia stata da me svolta alcuna attività di "due diligence" per valutarne la correttezza in quanto non richiesta dal committente.

Rilevo inoltre che il risultato economico complessivo evidenziato nel prospetto economico acquisito di cui sopra, pari a euro 11.860, è stato da me rettificato per euro 13.725 pari all'iva a debito in quanto trattasi di "una partita di giro" e non di una componente negativa di conto economico. Di conseguenza al lordo di tale posta rettificativa il risultato economico 2018 della gestione della farmacia può considerarsi pari a euro 25.585 al netto delle spese generali di euro 12.204 relative alla ripartizione proporzionale dei costi di ragioneria (€ 8.270), del servizio informatico (€ 1.774) e del sostenimento dei costi per il servizio esterno di contabilità IVA (€ 2.160).

Con lo scopo principale di continuare a garantire al Comune un adeguato flusso finanziario annuo pari a euro 20-26.000 (oltre al canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile), liberando peraltro risorse interne in termini di tempo dedicato per la gestione contabile e amministrativa della Farmacia, e al contempo rendere potenzialmente appetibile la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica da indire per l'assegnazione in gestione della farmacia a terzi privati, ho quindi sviluppato due ipotesi di lavoro per ognuno dei punti a1) e a2) che precedono e con il concomitante obiettivo di garantire al gestore privato una disponibilità residua netta personale idonea a remunerare il lavoro dello stesso e il rischio d'impresa assunto.

Per ciascuna delle ipotesi di lavoro di cui ai punti a1) e a2) ho quindi predisposto due simulazioni di conto economico con due livelli di canone di concessione (fermo il canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile):

- 1) Canone di concessione annuo per l'affidamento in gestione a terzi della farmacia pari a € 20.000 e Canone di locazione per l'utilizzo dei locali ove è svolta l'attività di farmacia pari a € 6.000;
- 2) Canone di concessione annuo per l'affidamento in gestione a terzi della farmacia pari a € 26.000 e Canone di locazione per l'utilizzo dei locali ove è svolta l'attività di farmacia pari a € 6.000;

I risultati delle ipotesi sviluppate sono evidenziati in modo analitico nei prospetti allegati sub "A", "B", "C" e "D", ai quali rimando integralmente per l'approfondimento, ed evidenziano come tutte le ipotesi di conto economico sviluppate raggiungono il duplice e congiunto obiettivo prefissato di garantire un adeguato flusso finanziario al Comune e di remunerare il lavoro del gestore privato e il rischio dallo stesso assunto pur, ovviamente, con diverso grado di soddisfazione tra soggetto pubblico (il Comune) e quello privato (il gestore) in base all'importo del canone di concessione richiesto.

Ritengo comunque opportuno e doveroso precisare, in conclusione, che i risultati a cui si perviene nello sviluppo dei prospetti economici allegati sub "A", "B", "C" e "D non devono essere considerati da un eventuale gestore privato quali risultati minimi garantiti essendo gli stessi influenzati, oltre che dalla capacità imprenditoriale dello stesso, anche da variabili esogene quali il mutamento della politica di remunerazione dei farmaci o dal mutamento delle normative che regolano la concorrenza del settore.

Allo stesso modo va precisato che i risultati a cui si perviene nello sviluppo dei prospetti economici allegati non garantiscono comunque di per sé la certezza della partecipazione da parte di soggetti terzi all'eventuale gara da indire per l'affidamento a terzi della gestione della Farmacia in quanto i risultati ottenuti vanno comunque considerati e valutati al netto dell'apporto di lavoro del "gestore" e del rischio d'impresa dallo stesso assunto, dati non riflessi nei conti economici sviluppati.

ALCUNI SPUNTI OPERATIVI

Nel caso si volesse evitare, per qualsiasi ragione, che il gestore privato chieda il trasferimento dei locali della Farmacia in locali che potrebbero rilevarsi più disagiati per la popolazione del centro del Paese (sempre che la pianta organica lo preveda), nel bando di gara per l'assegnazione in gestione della Farmacia potrà essere espressamente previsto che sarà assolutamente vietato, salvo diverso accordo scritto con il Comune, il trasferimento dei locali della farmacia al di fuori del centro del paese di Pieve, pena l'immediata risoluzione contrattuale dell'affitto d'azienda o il notevole incremento del canone di concessione.

Nello stesso bando il Comune dovrà inoltre determinare il periodo minimo di affidamento a terzi della gestione della farmacia (a mio avviso non inferiore a 12 anni) anche al fine di consentire al terzo gestore il rientro di eventuali investimenti privati, oltre che l'eventuale possibilità di proroga della durata, nonché le modalità di pagamento (preferibilmente dilazionato) delle merci in giacenza presso la farmacia al momento della concessione in gestione al terzo.

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO IN TEMA DI PERSONALE DIPENDENTE

Ritengo infine opportuno che il Comune verifichi, internamente o con l'ausilio di un consulente del lavoro esperto del settore, le modalità operative, di informazione e di concertazione sindacale per il passaggio del personale dipendente attualmente in forza alla Farmacia ma dipendente Comunale, in caso di affidamento in gestione a terzi privati dell'attività di Farmacia, di cui art 31 D.Lgs 165/2001 e art 2112 Codice Civile, tematica non approfondita in quanto non oggetto dell'incarico conferito.

- Allegato "A": Ipotesi di mantenimento – con canone di concessione a 20.000
- Allegato "B": Ipotesi di incremento del fatturato 3% e del margine 1% – con canone di concessione a 20.000
- Allegato "C": Ipotesi di mantenimento – con canone di concessione a 26.000
- Allegato "D": Ipotesi di incremento del fatturato 3% e del margine 1% – con canone di concessione a 26.000

Belluno, 7 gennaio 2020

F.to Dott. Stefano Beltrame

FARMACIA COMUNALE PIEVE D'ALPAGO



ALLEGATO "A": IPOTESI MANTENIMENTO

Conto economico			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE		440.000,00 €
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	ASL CASSETTO	435.000,00 € 217.500,00 € 50% 217.500,00 € 50%
5)	altri ricavi e proventi altri	SERVIZI	5.000,00 € 5.000,00 €
B)	COSTI		
6)	COSTO ACQUISTO MERCI		295.800,00 € 68%
	Acquisti merci per la rivendita		
	PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE		139.200,00 € 32,00% MARGINE
9)	COSTO DEL PERSONALE		24.000,00 € 0,5 - 0,75 persone
	MARGINE CONTRIBUZIONE AL NETTO COSTO PERSONALE		115.200,00 €
7)	per servizi		43.440 €
	CANONE DI CONCESSIONE		20.000 €
	Prest.ricev.distribuz.conto ASL farmaci		900 €
	Spese di trasporto		100 €
	Spese telefoniche ordinarie		1.500 €
	Spese telefoniche radiomobili		300 €
	Energia elettrica		1.200 €
	Riscaldamento		3.000 €
	Acqua potabile		100 €
	Altre spese manutenzione beni propri		150 €
	Canoni di manutenzione		900 €
	spese di pulizia		2.000 €
	Spese gestione auto		
	Compensi a terzi e consulenze fiscali		6.000 €
	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		240 €
	Compensi ai sostituti farmacie occasionali		1.500 €
	Servizi contabili di terzi		1.000 €
	Altre spese amministrative		50 €
	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		1.200 €
	Servizi di vigilanza		600 €
	Servizi smaltimento rifiuti		200 €
	Assistenza software		1.700 €
	Spese di aggiornamento		200 €
	Commissioni e spese bancarie		600 €
8)	per godimento di beni di terzi		7.500 €
	Canoni locazione immobili deducibili		6.000 €
	Canoni per utilizzo licenze software		1.500 €
10)	ammortamenti e svalutazioni		
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.000 €
	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		
	Amm.to ordin.telefoni		
	Amm.to ordin. Arredi		
	Amm.to macchinari, apparecchi, attrezzatura		
	Amm.ti ordinari impianti generici		
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- €
	Rimanenze finali di merci		40.000 €
	Esistenze iniziali di merci		40.000 €
14)	oneri diversi di gestione		2.750 €
	Tassa possesso veic. azien. deducib. limitata		
	Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72		50 €
	Contributi Enpaf		1.700 €
	Diritti camerali		200 €
	Imposta di registro e concess. govern.		150 €
	Altre imposte e tasse indirette ded.		50 €
	Contributi associativi versati		600 €
C)	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- €
	Proventi e oneri finanziari		
20)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		59.510 €
	IRAP		2.321 €
	RISULTATO NETTO		57.189 €
	ENPAF		4.500 €
	IREPF		17.124 €
	DISPONIBILITA' RESIDUA PERSONALE NETTA		35.565 €



POTREBBE ANCHE ESSERE PREVISTO UN CANONE D'AFFITTO AZIENDA + LOCAZIONE CRESCENTE PER I PRIMI TRE ANNI 22K - 24K - 26K E POI FISSO A 26K + ISTAT PER AGEVOLARE START - UP

SI PUO' IPOTIZZARE CHE LE MERCI VENGANO FATTURATE E PAGATE IN MODO DILAZIONATO A 120-150-180 GG (AUTOFINANZIAMENTO)

FARMACIA COMUNALE PIEVE D'ALPAGO



ALLEGATO "B": IPOTESI INCREMENTO FATTURATO 3% E MIGLIORAMENTO MARGINE 1%

Conto economico				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE		453.050,00 €	+3%
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	ASL CASSETTO	448.050,00 € 224.025,00 €	50% 50%
5)	altri ricavi e proventi altri	SERVIZI	5.000,00 € 5.000,00 €	
B)	COSTI			
6)	COSTO ACQUISTO MERCI		300.193,50 €	67%
		Acquisti merci per la rivendita		
	PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE		147.856,50 €	33,00% MARGINE
9)	COSTO DEL PERSONALE		24.000,00 €	0,5 - 0,75 persone
	MARGINE CONTRIBUZIONE AL NETTO COSTO PERSONALE		123.856,50 €	
7)	per servizi		43.440 €	
		CANONE DI CONCESSIONE	20.000 €	
		Prest.ricev.distribuz.conto ASL farmaci	900 €	
		Spese di trasporto	100 €	
		Spese telefoniche ordinarie	1.500 €	
		Spese telefoniche radiomobili	300 €	
		Energia elettrica	1.200 €	
		Riscaldamento	3.000 €	
		Acqua potabile	100 €	
		Altre spese manutenzione beni propri	150 €	
		Canoni di manutenzione	900 €	
		spese di pulizia	2.000 €	
		Spese gestione auto		
		Compensi a terzi e consulenze fiscali	6.000 €	
		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	240 €	
		Compensi ai sostituti farmacie occasionali	1.500 €	
		Servizi contabili di terzi	1.000 €	
		Altre spese amministrative	50 €	
		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.200 €	
		Servizi di vigilanza	600 €	
		Servizi smaltimento rifiuti	200 €	
		Assistenza software	1.700 €	
		Spese di aggiornamento	200 €	
		Commissioni e spese bancarie	600 €	
8)	per godimento di beni di terzi		7.500 €	
		Canoni locazione immobili deducibili	6.000 €	
		Canoni per utilizzo licenze software	1.500 €	
10)	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.000 €	
		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		
		Amm.to ordin.telefoni		
		Amm.to ordin. Arredi		
		Amm.to macchinari, apparecchi, attrezzatura		
		Amm.ti ordinari impianti generici		
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- €	
		Rimanenze finali di merci	40.000 €	
		Esistenze iniziali di merci	40.000 €	
14)	oneri diversi di gestione		2.750 €	
		Tassa possesso veic. azien. deducib. limitata		
		Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72	50 €	
		Contributi Enpaf	1.700 €	
		Diritti camerali	200 €	
		Imposta di registro e concess. govern.	150 €	
		Altre imposte e tasse indirette ded.	50 €	
		Contributi associativi versati	600 €	
C)	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- €	
	Proventi e oneri finanziari			
20)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		68.167 €	
	IRAP		2.658 €	
	RISULTATO NETTO		65.508 €	
	ENPAF		4.500 €	
	IREPF		19.828 €	
	DISPONIBILITA' RESIDUA PERSONALE NETTA		41.180 €	



POTREBBE ANCHE ESSERE PREVISTO UN CANONE D'AFFITTO AZIENDA + LOCAZIONE CRESCENTE PER I PRIMI TRE ANNI 22K - 24K - 26K E POI FISSO A 26K + ISTAT PER AGEVOLARE START - UP



SI PUO' IPOTIZZARE CHE LE MERCI VENGANO FATTURATE E PAGATE IN MODO DILAZIONATO A 120-150-180 GG (AUTOFINANZIAMENTO)





FARMACIA COMUNALE PIEVE D'ALPAGO



ALLEGATO "C": IPOTESI
MANTENIMENTO_CANONE
CONCESSIONE 26K +
LOCAZIONE 6K

Conto economico

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE		440.000,00 €	
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	ASL CASSETTO		435.000,00 € 217.500,00 € 50% 217.500,00 € 50%
5)	altri ricavi e proventi altri	SERVIZI		5.000,00 € 5.000,00 €
B)	COSTI			
6)	COSTO ACQUISTO MERCI		295.800,00 €	68%
		Acquisti merci per la rivendita		
	PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE		139.200,00 €	32,00% MARGINE
9)	COSTO DEL PERSONALE		24.000,00 €	 0,5 - 0,75 persone
	MARGINE CONTRIBUZIONE AL NETTO COSTO PERSONALE		115.200,00 €	
7)	per servizi	CANONE DI CONCESSIONE	49.440 €	
		Prest.ricev.distribuz.conto ASL farmaci		26.000 €
		Spese di trasporto		900 €
		Spese telefoniche ordinarie		100 €
		Spese telefoniche radiomobili		1.500 €
		Spese telefoniche radiomobili		300 €
		Energia elettrica		1.200 €
		Riscaldamento		3.000 €
		Acqua potabile		100 €
		Altre spese manutenzione beni propri		150 €
		Canoni di manutenzione		900 €
		spese di pulizia		2.000 €
		Spese gestione auto		
		Compensi a terzi e consulenze fiscali		6.000 €
		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		240 €
		Compensi ai sostituti farmacie occasionali		1.500 €
		Servizi contabili di terzi		1.000 €
		Altre spese amministrative		50 €
		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		1.200 €
		Servizi di vigilanza		600 €
		Servizi smaltimento rifiuti		200 €
		Assistenza software		1.700 €
		Spese di aggiornamento		200 €
		Commissioni e spese bancarie		600 €
8)	per godimento di beni di terzi	Canoni locazione immobili deducibili	7.500 €	
		Canoni per utilizzo licenze software		6.000 €
				1.500 €
10)	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.000 €	
		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		
		Amm.to ordin.telefoni		
		Amm.to ordin. Arredi		
		Amm.to macchinari, apparecchi, attrezzatura		
		Amm.ti ordinari impianti generici		
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- €	
		Rimanenze finali di merci		40.000 €
		Esistenze iniziali di merci		40.000 €
14)	oneri diversi di gestione		2.750 €	
		Tassa possesso veic. azien. deducib. limitata		
		Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72		50 €
		Contributi Enpaf		1.700 €
		Diritti camerali		200 €
		Imposta di registro e concess. govern.		150 €
		Altre imposte e tasse indirette ded.		50 €
		Contributi associativi versati		600 €
C)	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			
	Proventi e oneri finanziari			- €
20)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		53.510 €	
	IRAP			2.087 €
	RISULTATO NETTO		51.423 €	
	ENPAF			4.500 €
	IREPF			15.250 €
	DISPONIBILITA' RESIDUA PERSONALE NETTA		31.673 €	



32,00% MARGINE



POTREBBE ANCHE ESSERE PREVISTO
UN CANONE D'AFFITTO AZIENDA +
LOCAZIONE CRESCENTE PER I PRIMI
TRE ANNI 28K - 30K - 32K E POI FISSO
A 32K + ISTAT PER AGEVOLARE START -
UP

SI PUO' IPOTIZZARE CHE LE
MERCİ VENGANO FATTURATE
E PAGATE IN MODO
DILAZIONATO A 120-150-180
GG (AUTOFINANZIAMENTO)

FARMACIA COMUNALE PIEVE D'ALPAGO



ALLEGATO "D": IPOTESI INCREMENTO FATTURATO 3% E MIGLIORAMENTO MARGINE 1% _CANONE CONCESSIONE 26K + LOCAZIONE 6K

Conto economico				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE		453.050,00 €	+3%
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	ASL CASSETTO	448.050,00 € 224.025,00 €	50% 50%
5)	altri ricavi e proventi altri	SERVIZI	5.000,00 € 5.000,00 €	
B)	COSTI			
6)	COSTO ACQUISTO MERCI		300.193,50 €	67%
		Acquisti merci per la rivendita		
	PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE		147.856,50 €	33,00% MARGINE
9)	COSTO DEL PERSONALE		24.000,00 €	0,5 - 0,75 persone
	MARGINE CONTRIBUZIONE AL NETTO COSTO PERSONALE		123.856,50 €	
7)	per servizi		49.440 €	
		CANONE DI CONCESSIONE	26.000 €	
		Prest.ricev.distribuz.conto ASL farmaci	900 €	
		Spese di trasporto	100 €	
		Spese telefoniche ordinarie	1.500 €	
		Spese telefoniche radiomobili	300 €	
		Energia elettrica	1.200 €	
		Riscaldamento	3.000 €	
		Acqua potabile	100 €	
		Altre spese manutenzione beni propri	150 €	
		Canoni di manutenzione	900 €	
		spese di pulizia	2.000 €	
		Spese gestione auto		
		Compensi a terzi e consulenze fiscali	6.000 €	
		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	240 €	
		Compensi ai sostituti farmacie occasionali	1.500 €	
		Servizi contabili di terzi	1.000 €	
		Altre spese amministrative	50 €	
		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.200 €	
		Servizi di vigilanza	600 €	
		Servizi smaltimento rifiuti	200 €	
		Assistenza software	1.700 €	
		Spese di aggiornamento	200 €	
		Commissioni e spese bancarie	600 €	
8)	per godimento di beni di terzi		7.500 €	
		Canoni locazione immobili deducibili	6.000 €	
		Canoni per utilizzo licenze software	1.500 €	
10)	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.000 €	
		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		
		Amm.to ordin.telefoni		
		Amm.to ordin. Arredi		
		Amm.to macchinari, apparecchi, attrezzatura		
		Amm.ti ordinari impianti generici		
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- €	
		Rimanenze finali di merci	40.000 €	
		Esistenze iniziali di merci	40.000 €	
14)	oneri diversi di gestione		2.750 €	
		Tassa possesso veic. azien. deducib. limitata		
		Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72	50 €	
		Contributi Enpaf	1.700 €	
		Diritti camerali	200 €	
		Imposta di registro e concess. govern.	150 €	
		Altre imposte e tasse indirette ded.	50 €	
		Contributi associativi versati	600 €	
C)	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- €	
	Proventi e oneri finanziari			
20)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		62.167 €	
	IRAP		2.424 €	
	RISULTATO NETTO		59.742 €	
	ENPAF		4.500 €	
	IREPF		17.954 €	
	DISPONIBILITA' RESIDUA PERSONALE NETTA		37.288 €	



POTREBBE ANCHE ESSERE PREVISTO UN CANONE D'AFFITTO AZIENDA + LOCAZIONE CRESCENTE PER I PRIMI TRE ANNI 28K - 30K - 32K E POI FISSO A 32K + ISTAT PER AGEVOLARE START - UP



SI PUO' IPOTIZZARE CHE LE MERCI VENGANO FATTURATE E PAGATE IN MODO DILAZIONATO A 120-150-180 GG (AUTOFINANZIAMENTO)



COMUNE DI ALPAGO – BELLUNO
REVISORE UNICO DEI CONTI

parere sulla proposta

FARMACIA COMUNALE, di PIEVE - AFFIDAMENTO GESTIONE ESTERNA MEDIANTE
CONTRATTO DI CONCESSIONE

In data 14 febbraio 2020, presso il proprio studio in Mirano VE Via G. Cesare 2A, il Revisore dei Conti Ivana Simionato,

vista

-la proposta di delibera del Consiglio Comunale, n. 01 del 10 febbraio 2020, di affidare la gestione della farmacia comunale, ubicata in via Roma n. 54 a Pieve, ad un gestore esterno, mantenendo in capo al Comune di Alpago la titolarità della medesima, mediante stipula di apposito e successivo contratto di concessione;

-i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi sulla proposta, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-l'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale suddetta per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Alpago, a Pieve, a favore di soggetto terzo, da individuare attraverso l'espletamento di gara ad evidenza pubblica, con stipula di successivo contratto di concessione;

esprimere parere favorevole, con riserva di verificare che la decisione di esternalizzare persegua e si concretizzi nell'efficientamento dell'ente stesso e non si ponga in contrasto coi limiti ordinamentali, tanto di carattere interno, quanto di carattere esterno.

Il Revisore dei Conti

Ivana Simionato



E

COMUNE DI ALPAGO
Comune di Alpago

Protocollo N.0002251/2020 del 18/02/2020



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

ORIGINALE

Determina del Servizio Appalti

Numero Registro Generale

314

Data

06-10-2020

OGGETTO:

COMUNE DI ALPAGO. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA "ALPAGO" E CONTESTUALE CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA ROMA N. 54 A PIEVE D'ALPAGO. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 SS. DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 2 DEL D.L. 76/2020. CIG 8405235B56 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E RECEPIMENTO VERBALI DI GARA

IL DIRIGENTE

ATTESO che questa Unione Montana svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza a favore di diversi enti e organismi pubblici, tra i quali anche il Comune di Alpago (BL) che vi aderisce per il tramite di apposito atto convenzionale;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20 febbraio 2020, delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28 aprile 2020 nonché con determinazione del Responsabile dell'area Servizi ai cittadini n. 360 del 7 luglio 2020, il Comune di Alpago ha deliberato l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Pieve d'Alpago, via Roma n. 54, e dei connessi locali, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATTO ATTO che la Determinazione nr. 360 del 07.07.2020, adottata dal Comune committente, è stata integrata con determinazione nr. 440 del 11.08.2020 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020.

VISTO che è stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Feltrina il CIG-SIMOG 8405235B56;

VISTA la determinazione nr. 259 del 18.08.2020 con la quale si approvano il disciplinare di gara e tutti gli allegati;

VISTA la determinazione nr. 294 del 28.09.2020 con la quale si nominava la Commissione di Gara;

CONSIDERATO che la procedura telematica di gara è stata eseguita per il tramite della piattaforma Unificata Appalti messa a disposizione dalla Società informatica Territoriale Srl e il bando di gara è stato reso disponibile agli Operatori Economici dal 19.08.2020 al 21.09.2020.

VISTO il primo verbale relativo alla seduta pubblica del 29.09.2020 - parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 1) - con il quale è stata verificata la documentazione amministrativa dell'unico Operatore Economico che ha presentato l'offerta;

VISTO il secondo verbale relativo alla prima seduta riservata del 29.09.2020 con il quale è stata valutata l'offerta tecnica.

VISTO il terzo verbale relativo alla seconda seduta pubblica del 29.09.2020 - parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 3) - con il quale con il quale si è proceduto all'apertura dell'offerta economica e all'assegnazione del punteggio finale;

ATTESO che l'art. 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione entro 30 giorni;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto, così come formulata dalla Commissione in sede di gara;

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata curata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso l'Unione Montana Feltrina;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congrue le offerte presentate;

ATTESA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le risultanze della procedura di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di Pieve d'Alpago, via Roma n. 54, e dei connessi locali mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, conseguentemente, di far proprio il contenuto dei verbali di gara, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. **DI APPROVARE** conseguentemente l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico Vittorio Veneto Servizi Srl risultato unico e miglior offerente.
4. **DI DARE ATTO** che si provvederà d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dell'Operatore Economico primo classificato, con la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che l'aggiudicatario non si trovi nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è impugnabile - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 204 D. Lgs. n. 50/2016 e 120, II bis, del Codice del processo amministrativo - avanti il TAR Veneto entro il termine perentorio di gg 30 decorrenti dalla pubblicazione sul profilo dell'Unione Montana Feltrina alla apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

FELTRE, 06-10-2020

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BOSCARIN ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Repertorio n.

COMUNE DI ALPAGO

PROVINCIA DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI FARMACIA COMUNALE E CONTESTUALE CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN COMUNE DI ALPAGO, IN VIA ROMA – PIEVE N. 54

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in _____, presso _____, alle ore _____, avanti a me, dott. _____, Segretario comunale del Comune di Alpago, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sono comparsi i signori:

- Ornella Soccà, che interviene al presente atto quale responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini del Comune di Alpago, con sede in Alpago Via Roma – Pieve, n. 31, codice fiscale n. 01184740254, ai sensi dell'art. 107, c. 3, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

- _____, nato a _____ (____) il _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di _____ ovvero quale legale rappresentante della società/associazione _____ con sede in _____ (____), via _____ n. __, come risulta da _____, di seguito denominato “concessionario”;

premessi che:

- il Comune di Alpago è titolare della farmacia comunale di Pieve d'Alpago, sita in Comune di Alpago, via Roma – Pieve, n. 54;

- il Comune di Alpago è proprietario dei locali catastalmente censiti come segue:

Comune di Alpago - Catasto Fabbricati Sezione B - Foglio 16 - Mappale n. 6 - Sub 3 - piano -T-1 - categoria C/1 - classe 4 - consistenza mq 63 - Superficie catastale mq 70 - Rendita catastale euro 719,06;

- con deliberazione n. 5 del 20/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha formulato indirizzi in merito alla gestione del servizio di gestione della farmacia;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 28/04/2020 la Giunta comunale ha espresso ulteriori indirizzi in merito alla gestione della predetta farmacia, dando specifiche indicazioni per lo svolgimento della gara di affidamento della gestione;

- con determinazione del Responsabile n. ... del è stato avviato il procedimento di gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi specificati nel capitolato speciale;

- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati il capitolato speciale, il progetto per la concessione del servizio e lo schema del presente contratto e gli atti ad essi allegati;

- che la gara è stata esperita da parte della Stazione Unica appaltante costituita presso l'Unione Montana Feltrina, in virtù della convenzione sottoscritta tra la stessa ed il Comune di Alpago;

- che il sig. _____/ la società/associazione _____ è risultato/a aggiudicatario/a della concessione in oggetto nella gara esperita in data _____, come si rileva dal relativo verbale prot.n. _____ approvato, unitamente all'offerta in data _____, con la predetta determinazione del Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini n. ____ del _____, allegato alla medesima e conservato agli atti del Comune di Alpago;

- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Alpago, di seguito denominato “concedente”, come sopra rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida al concessionario che, come sopra rappresentato accetta, la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale “Alpago” (sede farmaceutica n. 65) e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, nonché la contestuale concessione dei locali siti a Pieve d'Alpago in via Roma n. 54.

ART. 2) DISPOSIZIONI GENERALI

Il concessionario si obbliga a dare esecuzione alla concessione nei termini, nei modi e alle condizioni descritte nel presente atto.

La presente concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale, approvato con determinazione del Responsabile Area Servizi ai Cittadini n. _____ del _____.

Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa e dai relativi allegati.

ART. 3) DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio farmaceutico oggetto del presente contratto costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica. Le attività correlate al servizio farmaceutico comprendono:

a) dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi me-dico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) altre attività complementari: _____ (elenco come da offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara).

Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto, dal capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara, dalla Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati.

Il Comune è e resta titolare della sede farmaceutica mentre il concessionario è affidatario della gestione del servizio e titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio stesso.

Il concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART. 4) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale, il concessionario ha presentato in sede di gara il piano economico finanziario (P.E.F.) attestante la sostenibilità economica e finanziaria dell'offerta presentata, depositato in atti del Comune.

ART. 5) CONCESSIONE DEI LOCALI

Il concedente concede in uso al concessionario i locali di proprietà comunale siti a Pieve d'Alpago in via Roma n. 54, da destinare esclusivamente ad uso della farmacia e a magazzino della stessa, come catastalmente identificati in premessa.

Le parti fanno rinvio agli artt. 10, 13 e 14 del capitolato speciale per quanto riguarda la descrizione dei locali, la consegna e la riconsegna, nonché per i danni e la penale per ritardata restituzione dei locali stessi.

Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di averli trovati adatti all'uso per cui sono concessi. Il concessionario dichiara, altresì, di prendere consegna dei locali con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale redatto in contraddittorio fra le parti.

ART. 6) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 e ss.mm.ii., il Concedente dichiara che è stato acquisito l'attestato di prestazione energetica redatto in data -----, relativamente allo stato di fatto dei locali.

ART. 7) SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione della farmacia, oggetto della presente concessione, dovrà essere mantenuta presso l'attuale sede di via Roma – Pieve n. 54.

ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è di 12 anni, suddivisi in un primo periodo di 6, rinnovabile di altri 6, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o comunque dalla eventuale consegna in via d'urgenza. E' previsto il rinnovo di ulteriori 6 (sei) anni, che tuttavia non può essere tacito.

Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Il contratto è incedibile per il periodo iniziale di 6 anni, decorsi i quali la cessione resta subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per la definizione del rapporto tra le parti in conseguenza della scadenza del presente contratto, le parti fanno rinvio all'art. 27) "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto" del capitolato speciale.

ART. 9) DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

Il contratto è incedibile per il periodo iniziale di 6 anni, decorsi i quali la cessione resta subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione dovuto dal concessionario al concedente per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito in euro _____ (euro _____) oltre I.V.A., così determinato a seguito del rialzo percentuale offerto ed accettato in sede di gara nella misura del _____% sul valore a base di gara. Tale importo è così suddiviso:

- a) canone di concessione del servizio, costituito da un canone annuo fisso, pari a euro _____ (euro _____), oltre I.V.A., calcolato mediante rapporto tra l'importo complessivo del canone di concessione del servizio (determinato applicando la percentuale di rialzo offerto in sede di gara all'importo di cui all'art. 3 lettera A) del capitolato speciale), e la durata della concessione (pari a 6 anni).
- b) un canone di concessione dei locali costituito da un canone annuo fisso, pari a euro _____ (euro _____), oltre I.V.A., calcolato mediante rapporto tra l'importo complessivo del canone di concessione per i locali (determinato applicando la percentuale di rialzo offerto in sede di gara all'importo di cui all'art. 3 lettera B) del capitolato speciale), e la durata della concessione (pari a 6 anni).

I canoni annuali di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere versati al concedente in rate semestrali anticipate, entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno di concessione. Fa eccezione il pagamento della prima rata relativa al 2020, che dovrà essere versata entro il 31/12.

Con riferimento alla prima rata del canone di concessione del servizio e alla prima rata del canone di concessione dei locali per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente contratto e la fine del semestre di competenza, il concessionario ha corrisposto al concedente euro _____ (euro _____), oltre I.V.A., mediante bonifico al Tesoriere Comunale n. _____ del _____ emesso da _____, come da quietanza di pagamento n. _____ del _____, agli atti del Comune di Alpagò.

Ai sensi dell'art. 6 "Canone della concessione" del capitolato speciale, i canoni annui fissi verranno aggiornati di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito all'anno precedente, a decorrere dal secondo anno di concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del concedente.

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento di quanto dovuto. Nel caso si verifichi tale ipotesi, si applicherà quanto previsto all'art. 6 "Canone della concessione" del capitolato speciale.

ART. 11) CONDIZIONI PER L'EVENTUALE ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL GESTORE USCENTE

Il concessionario ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale precedentemente alle dipendenze del Comune.

Il rapporto di lavoro del dipendente assorbito proseguirà con il concessionario con le modalità stabilite all'art. 17 "Condizioni per l'assorbimento del personale" del capitolato speciale, al quale si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.

ART. 12) ADEMPIMENTI PER RILEVAZIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO

Le parti danno atto che dall'inventario redatto alla data del _____ in contraddittorio tra il Comune-Concedente ed il Concessionario, il valore delle giacenze di magazzino attinenti l'esercizio di farmacia ammonta ad euro _____ (euro _____) oltre I.V.A.

Il Concessionario è tenuto a liquidare al Comune il suddetto importo come di seguito specificato:

- 1^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 180 giorni dall'avvio della gestione;
- 2^ rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 270 giorni dall'avvio della gestione;
- 3^ rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro 360 giorni dall'avvio della gestione.

ART. 13) DIRETTORE DELLA FARMACIA

Il concessionario è obbligato, per tutta la durata della concessione, ad affidare la direzione della farmacia ad un farmacista iscritto all'Albo professionale dei farmacisti in possesso di un'esperienza come farmacista di almeno due anni.

Il dott. _____, nato _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ Via _____ n. _____, iscritto all'Albo professionale dei farmacisti - Ordine provinciale dei farmacisti di _____ al n. _____ dal _____, è nominato Direttore della farmacia, come risulta dagli atti di gara.

In caso di sostituzione del Direttore, il concessionario dovrà comunicare al concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore, iscritto all'albo professionale dei farmacisti ed in possesso del requisito di esperienza biennale maturata alla data di sostituzione.

ART. 14) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nonché ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale, nell'offerta presentata in sede di gara, nella Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati. Per tutti gli obblighi ed oneri a carico del concessionario si rinvia a quanto stabilito all'art. 15 "Obblighi ed oneri del concessionario" del capitolato speciale, che si intendono qui integralmente richiamati.

ART. 15) MODIFICA ASSETTO AZIENDALE

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al concedente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 16) CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, c. 461 della L. 24.12.2007 n. 244.

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una "Carta della qualità dei servizi della farmacia" e a rispettarne i contenuti della stessa.

La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi del citato art. 2 c. 461 lett. a) della L. 24.12.2007 n. 244.

La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data odierna di stipula del presente contratto e dovrà essere trasmessa al concedente entro lo stesso termine.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al concedente entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 24 "Clausola risolutiva espressa" del capitolato speciale.

ART. 17) OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alpagò, pubblicato sul sito del Comune di Alpagò all'indirizzo www.comune.alpago.it.

ART. 18) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, dei locali concessi in uso nonché dell'esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al concedente.

Il concessionario libera, pertanto, il concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall'uso dei locali ricevuti in concessione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza ed i controlli da parte del concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

A tale riguardo ed ai sensi dell'art. 19 "Responsabilità del concessionario, assicurazioni e cauzioni" del capitolato speciale, il concessionario ha prodotto copia delle seguenti polizze assicurative:

- responsabilità civile verso terzi, n. _____ in data _____ emessa dalla società _____, agenzia di _____, nonché quietanza di premio con copertura fino al _____ emessa dalla società _____;
- incendio rischio locativo, comprensiva della clausola ricorso terzi, n. _____ in data _____ emessa dalla società _____, agenzia di _____, nonché quietanza di premio con copertura fino al _____ emessa dalla società _____.

Il concessionario è obbligato a mantenere tali polizze assicurative fino alla data di scadenza della concessione e comunque fino al subentro del nuovo gestore.

Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni

per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalle Compagnie di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

Le polizze dovranno essere esibite annualmente al concedente, regolarmente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza.

ART. 19) GARANZIA - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell'art. 19 "Responsabilità del concessionario, assicurazioni e garanzie" del capitolato speciale, il concessionario ha prestato cauzione definitiva nella misura di euro _____, mediante _____ n. _____ emessa in data _____ dalla società _____, di _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali il concedente di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione resterà vincolata a favore del concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del concessionario.

ART. 20) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDEnte

Il concedente dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul concedente stesso.

ART. 21) CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDEnte

Al fine di verificare la conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto nonché l'esatto adempimento degli obblighi relativi alla concessione del servizio e dei locali, il concedente potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite ed ispezioni, nei termini di quanto stabilito dal capitolato speciale.

ART. 22) D.U.V.R.I. E MISURE DI SICUREZZA

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del concedente e quelli del concessionario.

Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

Resta stabilito espressamente che il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, il concedente e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.

ART. 23) REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente, previo avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, potrà revocare la concessione nei termini e con le modalità stabilite all'art. 23 "Revoca della concessione" del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 24) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il concedente potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie elencate all'art. 24 "Clausola risolutiva espressa" del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 25) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA

La risoluzione per inadempimento previa diffida è disciplinata dall'art. 25 "Risoluzione per inadempimento previa diffida" del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 26) PENALI

L'applicazione di penali è disciplinata dall'art. 26 "Penali" del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 27) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Alpago mediante bonifico bancario. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:

ART. 28) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia la Prefettura di ----- ha rilasciato in data ----- ai sensi degli artt. ----- del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159

Oppure

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia si dà atto che in data ----- previo utilizzo del collegamento alla Banca dati Nazionale Unica della documentazione antimafia presso il Ministero

dell'Interno è stata rilasciata informazione ai sensi dell'art. 85 - 67 – 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159

Oppure

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia, si dà atto che la società ----- è iscritta con decorrenza dal _____ nella "white list" provinciale tenuta dalla Prefettura di _____. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della L. n. 190/2012, l'iscrizione alla "white list" tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Oppure

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs n. 159/2011, essendo decorso il termine previsto dal comma 4 medesimo articolo (trenta giorni dalla richiesta della comunicazione antimafia alla competente prefettura), si procede ugualmente alla stipula del presente contratto di concessione anche in assenza della predetta comunicazione an-timafia, previa avvenuta acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159. In tal caso il contratto di concessione dovrà intendersi automaticamente risolto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite, qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Oppure

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in parti-colare dell'articolo 92 del D.Lgs n. 159/2011 decorso il termine previ-sto dal comma 3 medesimo articolo si procede ugualmente alla stipula del presente contratto di concessione. Qualora emerga la sus-sistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 il contratto i concessione dovrà in-tendersi automaticamente risolto, così come previsto al predetto comma 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Oppure

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in parti-colare dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si dà atto che per il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia.

Ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il Comune di Alpago si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula dello stesso, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite, e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si applica altresì quanto previsto dall'art. 27 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto" del capitolato speciale in merito alla regolazione dei rapporti economici.

In caso che le informazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159 abbiano dato esito positivo il contatto è risolto di di-ritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno.

ART. 29) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Ai fini della prevenzione della corruzione il concessionario si obbliga:

- a rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali, nonché le clausole e le condizioni derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7.09.2015 dalla Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ed in parti-colare di impegnarsi:

- a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della concessione, obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

- a dare comunicazione tempestiva al concedente nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

Il concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 30) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regola-re, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dai provvedimenti - dei competenti enti - vigenti in materia.

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al concedente e all'U.L.S.S. territorialmente competente.

Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

il concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

ART. 31) ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale in Alpago, via Roma, 31 - Pieve.

ART. 32) REFERENTE DEL SERVIZIO

Il concessionario è obbligato a nominare un referente a cui il concedente si rivolgerà per tutte le necessità relative alla concessione. Il nominativo deve essere comunicato al concedente entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L'eventuale sostituzione dovrà essere comunicata al concedente entro 5 (cinque) giorni dalla stessa.

ART. 33) CONTROVERSIE

Nel caso di controversie tra le parti, ove la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo, è esclusivamente competente il Foro di Belluno.

ART. 34) SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 35) PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679, il Comune informa che i dati personali inerenti l'appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia degli appalti. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Alpago e responsabile degli stessi il Responsabile del Procedimento, Ornella Soccà.

ART. 36) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito assieme a me Segretario rogante.

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione.

Consta quest'atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici, di numero _____ intere pagine e parte della presente fin qui.

Il concedente

Il concessionario

Il Segretario comunale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il concessionario dichiara di approvare specificatamente: art. 18 “Responsabilità del concessionario e assicurazioni”, art. 23 “Revoca della concessione”, art. 24 “Clausola risolutiva espressa”, art. 25 “Risoluzione per inadempimento previa diffida”, art. 276Penali”, art. 27 “Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 28 “Disposizioni in materia di antimafia ”, art. 29 “Protocollo di legalità” e art. 33 “Controversie” sopra riportati.

Il concedente

Il concessionario

Il Segretario comunale